

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Provincia Regionale di Trapani  
Comune di Marsala

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

1)- Ente Appaltante: Comune di Marsala - Via G. Garibaldi, 47- 91025 Marsala

-Luogo di esecuzione: Comune di Marsala;

-Oggetto dell'appalto: **“Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) - Mezzi comunali e scuolabus - Anno 2016”** .

**Importo € 315.000,00;**

- Codice identificativo gara ( C.I.G. ) n. 6433217A9A

- Compagnie partecipanti :

**Possono partecipare alla gara compagnie italiane e raggruppamenti di imprese operanti nel settore delle assicurazioni, ovvero rappresentanze di imprese estere autorizzate ad operare in Italia e nei paesi dell'Unione Europea nel ramo relativo al lotto per cui si presenta l'offerta .**

**E' consentita la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del C.C. .**

**La compagnia aggiudicataria-delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre coassicuratrici con il minimo del 40%.**

**La presentazione dell'offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazioni .**

**La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni . Si darà luogo alla esclusione dalla gara, quando manchi anche una sola delle modalità previste e/o in caso di qualsiasi difformità o incompletezza rispetto a quanto previsto nel presente bando o nel capitolato di polizza per cui si è presentata offerta .**

Per la partecipazione alla gara è dovuto il contributo di Euro 35,00 all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( brevemente: AUT. CONTR. PUBBL) ai sensi dell'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell'Autorità medesima del 21 dicembre 2011 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.30 del 6 febbraio 2012 e nel rispetto delle istruzioni operative, diramate dalla stessa Autorità, consultabili all'indirizzo [http:// www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html](http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html).

Il versamento di Euro 35,00 ( trentacinque/00) va effettuato con le seguenti modalità:

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la gara.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>

I concorrenti sono tenuti a dimostrare, pena l'esclusione dalla gara, l'avvenuto versamento, allegando all'istanza di partecipazione ( Busta A ) la ricevuta in originale ovvero fotocopia della

stessa, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

A norma dell'art. 6 bis "banca dati nazionale dei contratti pubblici" del d.lgs 163/2006 e della deliberazione AVCP n° 111/2012 adottata nell'adunanza del 20 dicembre 2012, i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accendendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso:

<http://www.avep.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSoe" da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

1 ) –**Importo appalto: € 315.000,00 comprensivo di ogni onere, imposte, tasse, ecc. .** L'importo dell'appalto farà carico sul bilancio comunale appena ne presenterà la disponibilità.

2) Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione in favore del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, giusta determina a contrarre assunta dal Dirigente del Settore S.P.L.

3) Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successivo decreto-legge n.187 del 12/11/2010, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui sopra.

Ove, per il pagamento di spese estranee all'appalto, sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (**CIG n. 6433217A9A** ) relativo all'intervento.

I soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui al citato articolo 3 della L. 136/10, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10.

4)I pagamenti del premio assicurativo verranno effettuati con le modalità di cui all'art. 6 del CSA . **Si avvisa che si potrebbero verificare ritardi nei pagamenti quale conseguenza dei vincoli posti alle pubbliche amministrazioni dalla normativa in materia di Patto di Stabilità.**

5) Subappalto: è vietato cedere o subappaltare il servizio salvo quanto stabilito all'art.10 del CSA.

6) Durata del servizio: anni uno con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2015 alle ore 24.00 del 31/12/2016 secondo quanto stabilito all'art.6 del C.S.A..

7) Presentazione delle offerte:

Per partecipare alla procedura aperta le compagnie di assicurazione dovranno fare pervenire a mano o a mezzo del servizio postale statale o di agenzia di recapito autorizzata, in plico sigillato, **entro e non oltre le ore 13,00 del 09/12/2015 , i documenti indicati al successivo punto 9);**

Si precisa che il plico, a pena di esclusione, deve essere chiuso con ceralacca, sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della ditta, o con nastro adesivo personalizzato. Su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve essere apposta la firma del legale rappresentante del soggetto legittimato a presentare offerta. Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta :**“Offerta per la gara del giorno 10/12/2015 relativa all'appalto per la “Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) - Mezzi comunali e scuolabus - Anno 2016 ” - CIG: 6433217A9A**

Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente partita IVA o codice fiscale.

Il plico dovrà essere indirizzato all'Amministrazione Comunale di Marsala – Ufficio Protocollo Generale - Via Garibaldi, 47 – 91025 Marsala.

**8) La gara sarà celebrata nei locali del Settore Servizi Pubblici Locali, presso l'Autoparco Comunale, in Marsala, c.da Ponte Fiumarella n. 99/B, il giorno 10/12/2015 alle ore 10.00.** I locali saranno aperti al pubblico.

Nell'eventualità che l'esame della documentazione non sia ultimato in un'unica seduta, detto esame sarà rinviato al giorno successivo senza che ne sia data comunicazione ai concorrenti; La seduta pubblica per l'apertura della busta “B”, contenente le offerte dei concorrenti ammessi, avverrà, presso i sopra indicati locali, alla data stabilita con apposito avviso, pubblicato, almeno cinque giorni prima della seduta, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Giova precisare che nel caso in cui l'esame della documentazione si esaurisca nello stesso giorno fissato per l'apertura dei plichi, si procederà, nella stessa seduta, ove non occorresse procedere al sorteggio per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle offerte ammesse, all'apertura delle buste contenenti le offerte

Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse.

Gli elaborati tecnici sono visionabili presso il Settore S.P.L.; è possibile acquistarne una copia, fino a 6 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il predetto Settore previo versamento di Euro 40,00 (quaranta/00) da effettuarsi nel c.c. postale n. 12494910, intestato al Comune di Marsala. Gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax (0923 751205) inviato almeno 6 giorni prima della data di ritiro, alla stazione appaltante. Il bando di gara è disponibile sul sito internet della stazione appaltante [www.comune.marsala.tp.it](http://www.comune.marsala.tp.it);

#### **9 Documentazione da presentare :**

Il plico deve contenere al suo interno 2 ( due ) buste, ciascuna delle quali sigillata con ceralacca, con impressa l'impronta di un sigillo a scelta della ditta, oppure apposto nastro adesivo personalizzato, controfirmata su tutti lembi di chiusura, e recante l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

**“ A- Documentazione “ ;**

**“ B- Offerta economica “;**

**A). Nella Busta “ A “** devono essere contenuti, **a pena esclusione**, i seguenti documenti e dichiarazioni (il possesso dei requisiti può essere auto dichiarato ai sensi del D.P.R. n 445/2000.

**1 - di non avere nulla a pretendere per la partecipazione alla gara, nel caso di mancanza di copertura finanziaria in bilancio, per il mancato affidamento dell'appalto ;**

**2 – di essere disponibile ad accettare anche solo una parte dell'appalto, senza pretendere alcun indennizzo per la parte non affidata e di essere disponibile ad accettare la decorrenza di una parte della polizza anche in tempi successivi, ferma restando la durata annuale dei contratti, senza pretendere alcun indennizzo;**

**3 - che la Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa per il ramo relativo alla presente gara giusto Decreto ( ovvero analogo documento dello Stato aderente all'U.E.) pubblicato nella G.U. in data ..... n..... ;**

**4 - che l'Impresa non si trova nei casi di esclusione di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ;**

**5 - di avere preso visione del presente bando e del capitolato di polizza per i quali si presenta l'offerta e di essere a conoscenza di ogni elemento che possa avere influito sulla determinazione dei tassi e dei premi annui formulati, nonché di accettare tutte le condizioni, clausole e modalità contrattuali in ordine alla copertura dei rischi da assicurare;**

**6 - che si impegna a considerare prevalenti, rispetto alle condizioni contrattuali di polizza, le condizioni riportate nel capitolato di polizza, qualora contrastanti ;**

**7 - di accettare esplicitamente e senza diversa condizione alcuna tutto quanto previsto nel presente bando di gara e nel capitolato di polizza per i quali si presenta l'offerta ;**

**8 - di avere valutato tutti gli elementi che possono avere influenza sulla determinazione dell'offerta, ritenendo remunerativo e congruo il prezzo offerto anche considerata l'aleatorietà dei rischi ;**

**9 -di riconoscere il Broker Marsh s.p.a. ([paola.durso@marsh.com](mailto:paola.durso@marsh.com) tel. 0952503739 fax 095 2503185) incaricato dal Comune di Marsala, quale unico intermediario nei rapporti con le compagnie di assicurazione al quale dovrà essere corrisposta, da parte della Compagnia aggiudicataria, la remunerazione discendente dal presente contratto, nei modi e termini riportati nell'art. 19 del capitolato di polizza allegato alla presente gara;**

**10-** Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria adeguata e pertinente all'oggetto del presente appalto di data non anteriore a 6 mesi o copia autenticata ai sensi di legge, con dichiarazione di non fallenza e N.O. ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e smi;

**11-** Certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara.

Tale certificato deve essere prodotto dal titolare della ditta, dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti, in caso di società, e dal responsabile tecnico, qualora quest'ultimo sia figura professionale prescritta dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività.

**12-** Certificato DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) rilasciato per partecipazione a gare di appalto, emesso in data non anteriore a mesi tre rispetto alla data di celebrazione della gara. Giova precisare che al D.U.R.C. dovrà essere allegata copia del codice identificativo pratica da cui si evinca la tipologia per cui è stato richiesto.

**13 -** Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2 % dell'importo a base d'asta e, pertanto, per l'importo di €. 6.300,00, prestato ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, contenente, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D.Lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la eccezione di CUI all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

**Tutte le fideiussioni devono essere accompagnate, a pena esclusione, da una dichiarazione del sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l'identità, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.**

**14 -** Copia del capitolato di polizza controfirmato in ogni sua pagina.

**15- Apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante con la quale si dichiara:**

**16-** di essere in condizione di potere effettuare il Servizio nei modi e nei termini previsti dal CSA.

**17 -** di avere giudicato l'importo a base di gara remunerativo e tale da consentire l'offerta che si accinge a fare

**18 -** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

**19 -** che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

**20 -** che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,

direttiva Ce 2004/18 ( Si puntualizza che vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione ). Tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da ogni socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si , tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'insussistenza di tali condizioni va dichiarata anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. L'impresa dovrà, inoltre dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

**21-** di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

**22 -** di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

**23 -** di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

**24 -** che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

**25 -** che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

**26 -** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/99;

**27 -** La Ditta concorrente dichiara espressamente e in modo solenne:

- di obbligarsi, come si obbliga, a segnalare al Comune di Marsala qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- di obbligarsi, come si obbliga, altresì espressamente, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

- di obbligarsi, come si obbliga, ancora espressamente, a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse";

**28 -** di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare;

**29 -** che non subappalterà il servizio ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

**30 -** che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

**31 -** che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

**32 -** che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

**33 -** La Ditta si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio.

**34 -** indicazione della e-mail o della pec alle quali la stazione appaltante potrà inviare le eventuali richieste o comunicazioni .

**35 - Dimostrazione capacità tecnico ed economica:**

La capacità economica e finanziaria va dimostrata mediante possesso di un capitale versato non inferiore a 50.000.000,00 di euro ed inoltre : dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1/09/1993 n. 385 rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta che attestino la solidità economica e finanziaria dell'impresa . Qualora l'impresa sia in grado di presentare una sola referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi . In tal caso, oltre alla sola referenza bancaria, dovrà essere presentato l'ultimo bilancio approvato corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente) o, in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità delle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 concernente il fatturato globale dell'Impresa e l'importo relativo ai servizi realizzati negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014). .

### **36 - Capacità tecnica e professionale:**

La capacità tecnica e professionale va dimostrata mediante: raccolta dei premi nei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione alla gara non inferiore a 5.000.000,00, dei quali va riportato l'elenco, realizzati nel triennio 2012,2013,2014 con l'indicazione degli importi, delle date, e dei destinatari pubblici o privati dei premi medesimi.

**Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n° 163/2006, la stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiederà, mediante fax, ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata nel bando medesimo. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i Contratti Pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 .**

**37-Nella busta "B"Offerta** dovrà essere contenuta l'offerta, in lingua italiana, con l'indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'importo posto a base di gara, con un numero massimo di tre cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza.

-In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

La predetta offerta deve essere sottoscritta con firma per esteso dal titolare, in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante, in caso di società.

Non saranno ammesse offerte incomplete, duplici, condizionate o espresse in modo indeterminato, parziali o contenenti uno sconto uguale a zero od in aumento.

L'aggiudicatario, a richiesta, è tenuto a presentare i documenti originali, in luogo dei quali, in sede di partecipazione alla gara, sono state presentate dichiarazioni sostitutive.

Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n° 936 e successive modificazioni ed integrazioni, devono astenersi tassativamente dal partecipare, a pena delle sanzioni previste.

**Ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotto con la L.R. n. 114/2014, si rappresenta che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del predetto art. 38 dello stesso d.lgs. obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento in favore della S.A. di una sanzione pecuniaria che viene stabilita nella misura dell'uno per mille del valore di gara .**

Il bando sarà pubblicato con le modalità previste dall'art. 35 della L.R. 2/08/2002 n. 7 e successive modificazioni, giusto quanto previsto dalla Circolare dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, prot. n° 45980 del 18/09/2006.

Il presente bando, unitamente al Capitolato speciale di appalto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Marsala: [www.comune.marsala.tp.it](http://www.comune.marsala.tp.it) nonché sul sito telematico dell'Osservatorio Regionale LL.PP.

Su richiesta delle Compagnie interessate, il presente bando ed il relativo capitolato saranno trasmessi per via informatica alle compagnie che ne faranno richiesta.

Le risultanze di gara saranno pubblicate all'Albo Pretorio telematico della stazione appaltante: [www.comune.marsala.tp.it](http://www.comune.marsala.tp.it).

**Si avvisa che la pubblicazione del verbale di gara e relativi allegati varrà come adempimento del dettame di cui all'art.79 comma 5 lettera a) salvo che per l'aggiudicatario e il concorrente 2° in graduatoria che saranno informati d'ufficio con apposita nota entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva.  
Gli esclusi, nel rispetto dell'art.79 comma 5 lettera b) saranno informati d'ufficio con nota entro cinque giorni dall'esclusione.**

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Francesco Patti  
(F.to Ing. Francesco Patti)

Spettabile Committente  
COMUNE di Marsala  
Via Garibaldi, n° 47

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità  
di \_\_\_\_\_ legale \_\_\_\_\_ rappresentante  
dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_, con specifico riferimento alla gara di appalto per la fornitura di  
beni/servizi \_\_\_\_\_ ( C.I.G- Codice

identificativo pratica-N° \_\_\_\_\_ ) indetta da codesta Pubblica Amministrazione, avvalendosi delle modalità  
attuative di cui al Decreto Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici del 24/02/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 12  
del 10/03/2006 , come modificate dal decreto del 15 Gennaio 2008 ( G.U.R.S. n. 5 del 01 Febbraio 2008 )  
**dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali  
previste dall'art. 76 dello stesso d.P.R., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, di essere in regola con gli  
adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali, previdenziali ed assicurativi, e dichiara, altresì:**

**che i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL sono i seguenti:**

- INPS \_\_\_\_\_;
- INAIL \_\_\_\_\_;
- CASSA EDILE.( Numero codice )..... (OPPURE, SE L'IMPRESA NON E' TENUTA  
ALL'ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE, INDICARE IL DIVERSO TIPO DI CONTRATTO  
APPLICATO)

- **che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;**
- **che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, OPPURE IN  
ALTERNATIVA, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto  
dell'ente interessato, del quale si forniscono qui appresso gli  
estremi \_\_\_\_\_**

In fede

Data

Firma (1)

- 1) Allegare fotocopia del documento di identità





# Città di Marsala

SETTORE SERVIZI PUBBLICI  
LOCALI

*POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) - MEZZI COMUNALI E SCUOLE ABUS ANNO 2016*

***CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO***

*Marsala li*

*Il Dirigente del Settore S.P.L.*

*Ing. Francesco Patti*

## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Comune di Marsala
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Risarcimento diretto</b>	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A. - mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Legge:</b>	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
<b>Regolamento:</b>	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge -D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005- e loro successive modifiche ed integrazioni.
<b>Regolamento IVASS:</b>	Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015

## **CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

*L'Assicurazione comprende pertanto:*

*la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato.*

*la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.*

*la responsabilità personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso.*

*la responsabilità del contraente, del conducente e del proprietario per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, esclusi i danni derivanti da incendio furto o da smarrimento.*

*la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private, per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata con il limite di euro 3.000.000,00 per sinistro.*

*la responsabilità della persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;*

*la responsabilità, nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida autorizzazione, ad esercitarsi alla guida, anche durante l'eventuale tragitto in strade urbane, strettamente necessario al raggiungimento dei luoghi poco*

*frequentati, atti ad effettuare le esercitazioni di guida, ai sensi di legge;*

*la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi nelle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerati terzi anche le persone disabili;*

*La responsabilità per i danni alla tappezzeria del veicolo ed i vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;*

*per i rimorchi muniti di targa propria va stipulata apposita assicurazione per i danni cagionati a terzi quando questo siano staccati dalla motrice (rischio statico); i massimali indicati in polizza valgono esclusivamente per il rischio statico e non si cumulano, in caso di sinistro, con quelli del veicolo trainante qualora fossero ad esso agganciati.*

*In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.*

## **Art. 2 - Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b1) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo, l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione all'estero;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. Limitatamente ai veicoli adibiti a trasporto cose, l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto cose sul veicolo;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati ai terzi a seguito dell'inopponibilità di eccezioni previste da citato articolo.

Nei casi previsti alle lettere b) b1) e) f) il diritto di rivalsa verrà limitato al 10% del risarcimento liquidato con il massimo di € 5.000,00.

### **Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti**

*Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia di responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art.144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo. Limitatamente all'art.1893 tale rivalsa verrà operata nei limiti del 10% del risarcimento liquidato con un massimo di € 5.000,00. \_*

### **Art. 4 - Oneri a carico del contraente**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 5 - Estensione Territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

## **Art. 6 – Durata del contratto – Frazionamento e pagamento del premio**

L'assicurazione ha durata di anni uno con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2015 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2016, con frazionamento del premio in rate semestrali.

E' facoltà delle parti concordare una proroga temporanea della presente assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di mesi sei. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo al periodo effettivo di assicurazione.

Si conviene tra le Parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza stessa e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 7 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità**

*L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:*

*a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;*

*b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).*

*Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:*

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

*Si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione dell'attestazione di Rischio" di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.*

#### **Art. 8 – Polizza Libro matricola**

*L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.*

*Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.*

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. *(Si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione del contrassegno" di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110).*

*Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di*

*garanzia.*

*La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.*

*Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.*

*Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa e/o del Broker.*

## **Art. 9 – Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

## **Art. 10 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto

nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

### **Art. 11 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

### **Art. 12 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

### **Art. 13 - Gestione delle vertenze**

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

### **Art. 14 - Attestazione dello stato di rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società dovrà attenersi a quanto disciplinato dall'art 134 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (dematerializzazione dell'attestato di rischio).

Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione previsto (Regolamento n. 9 Ivass art. 3, commi 1 e 2).

L'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

L'obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall'art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente.

Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla home page del sito internet.

L'informativa è altresì resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente.

Per i contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del contraente, con le medesime modalità previste dall'art 7 comma



3 del Regolamento IVASS, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui l'impresa dovrà mantenere evidenza.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

1.L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

*Per quanto non specificato si applicano le disposizioni in tema di "Dematerializzazione dell'attestazione di Rischio" di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.*

## **Art. 15 - Sostituzione del certificato e del contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e il relativo pagamento avverrà in fase di conguaglio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

*Si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione del contrassegno" di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110.*

### **Art. 16 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo**

*In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.*

*In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.*

### **Art. 17 - Pagamento delle franchigie (ove previste)**

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli

importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno

essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società,

del relativo documento ritenuto corretto.

### **Art. 18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 19 – Clausola Broker**

*Al Broker Marsh SpA il Comune di Marsala ha affidato la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 209/2005.*

*Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Ente e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.*

*Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.*

Il Contraente dichiara di aver affidato al Broker Marsh S.p.A., la gestione della polizza, per tutta la durata della stessa, ivi comprese, proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

La remunerazione del broker è a carico delle Compagnia aggiudicataria con la quale verrà stipulato e/o prorogato il contratto, e avverrà come segue:

- Aliquota provvigionale del 4% da applicare su ogni rata di premio pagata dei contratti effettivamente conclusi nel "ramo" Rca,
- Aliquota provvigionale del 6% da applicare su ogni rata di premio pagata dei contratti effettivamente conclusi nel "ramo" non Rca.

#### **Art. 20 – Ripartizione dell'Assicurazione e Delega**

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

## ***CAPO II - CONDIZIONI SPECIALI***

### **FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"**

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

- ciclomotori,
- motoveicoli,
- autoveature,
- altri veicoli con peso inferiore a 6 tonnellate

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 7, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

<b>Classi di merito</b>	<b>Coefficienti Autoveature</b>	<b>Coefficienti Motoveicoli</b>	<b>Coefficienti Altri veicoli</b>
1	0,50	0,29	0,73
2	0,53	0,30	0,76
3	0,56	0,31	0,79
4	0,59	0,32	0,82
5	0,62	0,33	0,86
6	0,66	0,36	0,89
7	0,70	0,40	0,93
8	0,74	0,45	0,96
9	0,78	0,50	1,00
10	0,82	0,56	1,04
11	0,88	0,63	1,08
12	0,94	0,71	1,13
13	1,05	0,80	1,17
14	1,15	0,90	1,22
15	1,35	1,00	1,30

16	1,65	1,50	1,40
17	2,00	2,00	1,55
18	2,50	2,50	1,80

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta"

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di rischio di cui all'art. 14.

In mancanza dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

*Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.*

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione disponibile in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, sarà disponibile una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

Per i motoveicoli e gli altri veicoli la classe di entrata corrisponde al coefficiente 1,00.

<b>Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"</b>					
<b>Classe di 4 o più sinistri</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Merito</b>					
1	1	4	8	12	16
2	1	5	9	13	17
3	2	6	10	14	18
4	3	7	11	15	18
5	4	8	12	16	18
6	5	9	13	17	18
7	6	10	14	18	18
8	7	11	15	18	18
9	8	12	16	18	18
10	9	13	17	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE – ALTRI VEICOLI**

<b>Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"</b>					
<b>Classe di 4 o più sinistri</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Merito</b>					
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

*Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.*

***Si applicano le eventuali modifiche in tema di “Dematerializzazione dell’attestazione di Rischio” di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.***

#### **FORMULA TARIFFA “FISSA” CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS)**

**La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli**

**Autoveicoli superiori a 6 tonnellate**

**- motoveicoli adibiti al trasporto di cose,**

**- autoveicoli adibiti al trasporto di cose,**

**- autoveicoli adibiti Ad uso speciale,**

L’Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora per l’attestazione di cui all’art. 14, essa risulti dovuta.

Qualora l’attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l’attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L’eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di

*Si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione dell'attestazione di Rischio" di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.*

### **CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. **La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza indicata nell'allegato. Relativamente ai ciclomotori e motocicli eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quella stabilito da ciascuna Impresa per la "classe di ingresso".**

**Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.**

### **MASSIMALI**

La presente assicurazione è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 7.500.000,00	per ciclomotori /motocicli;
Euro 7.500.000,00	per autovetture;
Euro 7.500.000,00	per autocarri;
Euro 10.000.000,00	per autobus;
Euro 7.500.000,00	per veicoli ad uso speciale;
Euro 7.500.000,00	per tutti gli altri veicoli.

## **CAPO III - INCENDIO E FURTO**

### **Art. 21 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.
- *cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;*
- *verificatosi al veicolo durante la circolazione, successivamente al furto o alla rapina;*
- *causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina, consumati o tentati, di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo.*

**Art. 22 - ESCLUSIONI** – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo,



- occupazioni militari, invasione; trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo e dolosi in genere; cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
  - c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Contraente, dall'Assicurato, dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; dal coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; qualora il contraente o assicurato non siano persone, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
  - d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
  - d1) causati da semplici bruciature non seguite da incendio.

**Art. 23 - ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.**

L'assicurazione può essere estesa agli accessori fono-audiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

**Art. 24 - FRANCHIGIE.**

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alle garanzie Furto e Rapina sarà applicata una franchigia di Euro 200,00 per sinistro.

**CAPO IV GARANZIE ACCESSORIE ALLA RCA**

***(garanzia prestata solo se espressamente richiamata nell'allegato n. 03 "Elenco mezzi")***

**Art. 25 - INDENNITA' DA RICOVERO OSPEDALIERO**

In caso di incidente di circolazione che comporti il ricovero del conducente in Istituto di Cura, la Società corrisponde all'infortunato, per tutta la durata del ricovero un'indennità giornaliera di € 30,00.

La garanzia è prestata con il limite di € 500,00 per evento e per periodo assicurativo annuo e la Società effettuerà il pagamento del dovuto al termine del ricovero.

La corresponsione dell'indennità è subordinata alla presentazione del foglio di dimissione rilasciato dall'Istituto di Cura che contenga l'indicazione della prognosi e dei giorni di degenza.

La garanzia è operante alla condizione che l'incidente che ha dato luogo al ricovero non sia in conseguenza diretta ed esclusiva dell'inosservanza da parte del conducente degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

La società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**Art. 26 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO CHIRURGICO**

La società rimborsa le spese, documentate con certificazione originale, effettivamente sostenute dal conducente in conseguenza di intervento chirurgico resosi necessario a seguito di incidente stradale sino alla concorrenza massima di € 3.000,00 per evento.

La garanzia è operante alla condizione che l'incidente che ha dato luogo al ricovero non sia in conseguenza diretta ed esclusiva dell'inosservanza, da parte del conducente, degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

La società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### **Art. 27 - SEQUESTRO PENALE**

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione, la società indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente di € 25,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni.

#### **Art. 28 - DOCUMENTI (limitatamente ad autoveicoli e motoveicoli)**

In caso di incendio, furto o distruzione totale del veicolo, tramite una società appositamente incaricata, si provvederà a reperire in nome e per conto dell'assicurato i seguenti documenti:

- estratto cronologico
- certificato di perdita di possesso del veicolo.

#### **Art. 29 - IMMATRICOLAZIONE VEICOLO SOSTITUTIVO**

La società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall'intestatario al PRA per l'immatricolazione di un veicolo.

Il rimborso:

- è integrale se il nuovo veicolo ha una cilindrata uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
- è pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una cilindrata superiore;
- corrisponde alle spese di voltura con il limite delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da un veicolo usato.

#### **Art. 30 - DUPLICAZIONE PATENTE**

La società rimborsa, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, le spese sostenute dall'intestatario al PRA del veicolo, per la duplicazione della stessa.

#### **Art. 31 - RICORSO TERZI DA INCENDIO E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETA'**

La Società provvede al risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:

- a terzi in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- locale adibito a rimessa, di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo o dell'usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

#### **Art. 32 - PERDITA DELLE CHIAVI**

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro.

#### **Art. 33 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA -TASSA DI PROPRIETA'**

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'intestatario al PRA per la reimmatricolazione a seguito di:

- distruzione, furto o smarrimento targa;
- perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale o incendio parziale;
- ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con telaio contraffatto, in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.
- L'importo pari ad 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

#### **Art. 34 - GARANZIA BAGAGLI**

La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per i beni di

proprietà dell'Assicurato o dei trasportati con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono audiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti o biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.

## **CAPO V - EVENTI SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI**

***(garanzia prestata solo se espressamente richiamata nell'allegato n. 03 "Elenco mezzi" in abbinamento con le Garanzie Incendio e Furto e garanzie accessorie RCA)***

### **Art. 35 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

La società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata in termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Se al momento del sinistro il veicolo assicurato ha compiuto tre anni di vita a partire dalla data di prima immatricolazione, lo scoperto viene elevato al 15% col minimo di € 500,00.

La Società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

### **Art. 36 - CRISTALLI**

La società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.

La garanzia è prestata, per ogni periodo assicurativo e indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, fino alla concorrenza di € 750,00 nel caso in cui l'assicurato si rivolga presso uno dei centri convenzionati segnalati dalla Società. In caso contrario, limitatamente alle autovetture la garanzia sarà prestata fino alla concorrenza di € 350,00, mentre per tutti gli altri veicoli, solo nel caso di sostituzione del cristallo, si applicherà lo scoperto del 10%. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni. Sono altresì esclusi i danni subiti in conseguenza di atti vandalici ed eventi socio-politici.

La società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

## **CAPO VI - AUTO RISCHI DIVERSI - EVENTI ATMOSFERICI**

***(garanzia prestata solo se espressamente richiamata nell'allegato n. 03 "Elenco mezzi" in abbinamento con le Garanzie Incendio e furto e congiuntamente alle garanzie accessorie RCA)***

### **Art. 37 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

***La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" ed entro i seguenti limiti di risarcimento, a scelta del contraente, come indicato nell'allegato n. 3 "Elenco mezzi":***

1. Euro 2.500,00, previa deduzione di una franchigia di € 250,00 da calcolarsi sull'importo del danno;
2. Euro 5.000,00, previa deduzione di una franchigia di € 500,00 da calcolarsi sull'importo del danno;
3. Euro 8.000,00, previa deduzione di una franchigia di € 500,00 da calcolarsi sull'importo del danno;

4. Euro 10.000,00, previa deduzione di una franchigia di € 500,00 da calcolarsi sull'importo del danno;  
 5. Euro 20.000,00, previa deduzione di una franchigia di €1.000,00 da calcolarsi sull'importo del danno;  
 La società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

## CAPO VII - DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI

### ***(garanzia prestata solo se espressamente richiamata nell'allegato n. 03 "Elenco mezzi")***

#### **Art. 38 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione in aree pubbliche o private.

#### Limite di Risarcimento

La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni a primo rischio assoluto, così come da tabella:

CATEGORIE DI VEICOLI	POTENZA FISCALE	SOMMA ASSICURATA	FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
A.1 AUTOVETTURE USO PRIVATO – NOLEGGIO CON CONDUCENTE VEICOLI USO PROMISCUO	FINO A 15CV	€ 5.000,00	€ 250,00
	16CV 22CV	€ 7.500,00	€ 500,00
	23CV 25CV	€ 10.000,00	€ 750,00
	26CV 35CV	€ 15.000,00	€ 750,00
	36CV E OLTRE	€ 25.000,00	€ 1.000,00
A.2 AUTOVEICOLI TRASPORTO COSE RIMORCHI-AUTOBUS AUTOCASE	SCOPERTO/MINIMO	MINIMO	MASSIMO
	10% € 1.000,00 MOTRICI	25% DEL VALORE COMMERCIALE	60% DEL VALORE COMMERCIALE
	10% € 750,00 RIMORCHI		

L'assicurazione vale per i danni diretti e materiali derivanti dal danneggiamento subito dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di urto accidentale, collisione ribaltamento e in genere in seguito ad un'azione repentina e violenta di una forza meccanica esterna.

#### Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di:
  - Eruzioni vulcaniche, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
  - Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
  - Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

## ***CAPO VIII - GARANZIE ACCESSORIE (sempre operanti)***

#### **Art. 39 - ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA**

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale

- dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
  - agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione
  - agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli:
  - agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
  - Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

#### **Art. 40 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

#### **Art. 41 - IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.**

L'Impresa, rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.

#### **Art. 42 - CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI MECCANICI (limitatamente ai veicoli per trasporto cose).**

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. La garanzia viene prestata per gli stessi massimali indicati in polizza per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, ad impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

#### **Art. 43 - RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO**

L'Impresa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
  - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed alle indicazioni della carta di circolazione;
  - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico;
  - c) se il conducente è in possesso di patente idonea ma o non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti.

### **CAPO IX ASSISTENZA STRADALE**

**(garanzia prestata solo se espressamente richiamata nell'allegato n.3)**

#### **Art. 44 - SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo la Società metterà a disposizione dell'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il

veicolo stesso presso l'officina più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di km. 5, all'officina indicata dal conducente o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio del conducente.

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

#### **Art. 45 - RECUPERO VEICOLO USCITO DI STRADA**

Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale la società provvederà ad inviare un mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale.

Indennizzo fino alla concorrenza di un importo massimo di € 200,00 per sinistro per le autovetture, i motoveicoli e gli altri veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso o di € 2.600,00 per gli altri veicoli oltre i 3,5 tonnellate di peso.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.

#### **Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010**

Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:

- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE;

- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tra le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.

La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Data**

**Firma**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO N° 1**  
**MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**  
**(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati negli allegati n.2 (Tariffe Applicate), n.3 (Elenco mezzi Comune), n. 4 (Elenco mezzi Scuola).

**CONTRAENTE: Comune di Marsala – Via Garibaldi, 3 – 91025 – Marsala (TP)**

**DURATA CONTRATTUALE:** anni uno con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2016.

**“RCA”**  
**SEZIONI ASSICURATE:**

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| 1): | Responsabilità Civile                            | € ..... |
| 2): | Incendio/Furto                                   | € ..... |
| 3): | Garanzie accessorie alla RCA                     | € ..... |
| 4): | Eventi socio politici, atti vandalici, cristalli | € ..... |
| 5): | Eventi atmosferici                               | € ..... |

**OFFERTA:**

Premio Imponibile annuo complessivo (RCA+Incendio+Furto+Garanzie accessorie+Eventi socio politici+Atti vandalici+Cristalli+Eventi atmosferici) € .....

Euro \_\_\_\_\_

Imposte: € .....

Euro \_\_\_\_\_

Premio Lordo annuo complessivo € .....

Euro \_\_\_\_\_

**ACCETTAZIONE:**

La Società ..... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

Data  
Assicurazione

Timbro e firma della Compagnia di

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO N° 2**

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)  
(Da compilare a cura della Compagnia offerente)

**La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui agli ALLEGATI n.3 e n. 4 la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.**

**1) CONTRAENTE: COMUNE DI MARSALA**

Da indicare:

- per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 della tariffa "Bonus/Malus", il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo
Fino a 8	€ .....
Da 9 a 10	€ .....
Da 11 a 12	€ .....
Da 13 a 14	€ .....
Da 15 a 16	€ .....
Da 17 a 18	€ .....
Da 19 a 20	€ .....
Oltre 20	€ .....

- per autocarri adibiti a trasporto di cose, riferendosi alla classe di entrata (coefficiente 1,00) della tariffa "Bonus/malus", il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:



Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
Fino a 15	€ .....
Da 16 a 25	€ .....
Da 26 a 35	€ .....
Da 36 a 60	€ .....

- per veicoli speciali adibiti a trasporto di cose e ambulanze , riferendosi alla classe di entrata (coefficiente 1,00) della tariffa “Bonus/malus”, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
Fino a 15	€ .....
Da 16 a 25	€ .....
Da 26 a 35	€ .....
Da 36 a 60	€ .....

per autocarri e veicoli speciali adibiti a trasporto di cose , riferendosi alla tariffa *fissa*, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
Da 61 a 70	€ .....
Da 71 a 150	€ .....
Da 151 a 360	€ .....
Oltre 360	€ .....

per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per abitanti	Premio annuo lordo
Oltre 80.000 Abitanti	€ .....

per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla classe di entrata (coefficiente 1,00) della tariffa Bonus/Malus, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a 50 cc	€ .....
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€ .....
Oltre 150 cc fino a 250 cc	€ .....
Oltre 250 cc fino a 750 cc	€ .....
Oltre 750 cc	€ .....

per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a 50 cc	€ .....
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€ .....
Oltre 150 cc fino a 250 cc	€ .....
Oltre 250 cc fino a 400 cc	€ .....

Oltre 400 cc fino a 750 cc	€ .....
Oltre 750 cc	€ .....

#### Sezione FURTO

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture: .....
- per autocarri: .....
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: .....
- per autobus: .....
- per motocicli/ciclomotori: .....
- per motocarri: .....

#### Sezione INCENDIO

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture: .....
- per autocarri: .....
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: .....
- per autobus: .....
- per motocicli/ciclomotori: .....
- per motocarri: .....

#### Sezione Garanzie accessorie alla RCA

Da indicare il premio espresso in Euro distinto per categoria

- per autovetture: .....
- per autocarri: .....
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: .....
- per autobus: .....
- per motocicli/ciclomotori: .....
- per motocarri: .....

#### Sezione Eventi Socio Politici/Cristalli

Da indicare il premio espresso in Euro distinto per categoria

- per autovetture: .....
- per autocarri: .....
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: .....
- per autobus: .....
- per motocicli/ciclomotori: .....
- per motocarri: .....

#### Sezione Eventi Atmosferici

Da indicare il premio espresso in Euro distinto per categoria

- per autovetture: .....
- per autocarri: .....
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: .....
- per autobus: .....
- per motocicli/ciclomotori: .....
- per motocarri: .....

#### Sezione Assistenza Stradale

Da indicare il premio espresso in Euro distinto per categoria

- per autovetture: .....
- per autocarri: .....
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: .....
- per autobus: .....
- per motocicli/ciclomotori: .....
- per motocarri: .....

Aggiungere eventuali tariffazioni non previste nei precedenti prospetti – ovvero allegare tariffa di riferimento:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Città di Marsala

SETTORE SERVIZI PUBBLICI  
LOCALI

*POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA  
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) .  
MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS  
ANNO 2016*

### ***ELENCO MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS***

*Marsala li*

*S.P.L.*

*Il Dirigente del Settore*

*Ing. Francesco Patti*

